

## **RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE**

**Ex Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019,**  
**n.14**

**(aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)**

I sig. ri **LAROSA MICHELE**, cod. fisc. LRSMHL68C21A285Z, nato ad Andria il 21.03.1968 ed ivi residente al Viale Venezia Giulia n. 47, e **SALVEMINI GRAZIA**, cod. fisc. SLVGRZ72R52A285F, nata ad Andria il 12.10.1972 ed ivi residente al Viale Venezia Giulia n. 47, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli, cod. fisc. MLDDNC64H11A662U, presso il cui studio in Trani alla Via delle Crociate 43 hanno eletto domicilio, pec: [avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it) - fax: 0883/480556

### **CONTRO**

- 1) **CHEBANCA! S.P.A.**, in persona del suo legale rappresentante, Partita IVA: 10359360152 - Codice Fiscale: 10359360152, con sede legale in Viale Luigi Bodio 37 - 20158 - Milano (MI), PEC: [chebanca.pec@legalmail.it](mailto:chebanca.pec@legalmail.it)
- 2) **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**: P.IVA 13756881002, con sede in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo legale rappresentante, pec: [protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it) ;

### **PREMESSO CHE**

i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;



gli istanti sono persone fisiche non soggette a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente Legge e sono qualificabili come soggetti non fallibile;

trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta qui formulata è ammissibile dal punto di vista soggettivo;

i ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;

invero emerge che il debito più rilevante è rappresentato da un contratto di mutuo stipulato con la Banca;

non sono mai stati esdebitati non hanno posto in essere atti in frode ai creditori né hanno mai agito con dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Tutto ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

I ricorrenti, inoltre, si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza.

I coniugi, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese



correnti e le rate del mutuo, dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.

I ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risultano essere stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né risulta che abbiano beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

#### SI PRECISA CHE

I ricorrenti hanno depositato, tramite il sottoscritto procuratore e difensore, presso il Tribunale di Trani istanza per la nomina di professionista che svolgesse i compiti di Gestore della Crisi ai sensi della L. 3/2012, così come successivamente modificata;

a seguito delle riforme legislative (entrato in vigore il 15 luglio 2022) la domanda è stata ripresentata all'Organismo di Composizione della Crisi che ha nominato il nuovo Gestore nella persona dell'avv. Mariarosaria Losito.

Tanto premesso,

i ricorrenti, come rappresentati e difesi, propongono il seguente

#### **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE**

**Ex. art. 66 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**



### **1) CAUSE DI INDEBITAMENTO E MERITO CREDITIZIO**

I coniugi Larosa – Salvemini hanno acquistato in data 15 dicembre 2004 l'immobile sito in Andria al Viale Venezia Giulia n. 47 e riportato al N.C.E.U. di Andria al Foglio 30, particella 950/12, categoria A/4, classe 3a, con la rendita catastale di euro 207,87.

L'immobile è stato acquistato, come risulta dall'atto di compravendita, per un prezzo di **euro 40.000,00.**

**Nel 2008, a distanza di 4 anni,** è stato stipulato tra i sig.ri Larosa – Salvemini e Micos Banca S.P.A. appartenente al gruppo Mediobanca un mutuo ipotecario di € 75.000,00, di gran lunga superiore al valore del bene costituito a garanzia del debito.

Non solo il mutuo è stato erogato **in violazione dell'art. 38 Tub** ma in più, all'art. 1 del contratto, è stata specificata la natura del mutuo che, come è scritto, è finalizzato all'acquisto di residenza principale.

Così non è essendo stata la casa acquistata ben 4 anni prima.

La vera natura del mutuo è quella di un **mutuo di scopo.**

La somma mutuata venne concessa per estinguere pregresse situazioni debitorie (nello specifico il mutuo già gravante sull'immobile e del valore di poco superiore ad euro 50.000,00) pertanto solo contabilmente quella somma doveva essere accreditata in favore della parte mutuataria per essere contestualmente utilizzata per la finalità predetta.

**La natura ipotecaria del mutuo, per l'acquisto di una casa, non è pertanto vera e il contratto è simulato.**

**Si contesta la liceità e conseguente validità di un contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 385/1993 (come espressamente riportato nell'atto di mutuo a pag 1 ultimo capoverso) ma volto esclusivamente a sanare debiti pregressi per una parte preponderante e a determinare una provvista di denaro per la differenza.**

Tale contratto è da considerarsi annullabile, invalido e nullo, per difetto di causa e per frode alla legge.

Sussistono nel caso di specie due gravi violazioni:

- la violazione dell'art. 38 Tub sul limite di finanziabilità;
- l'utilizzo del mutuo ipotecario con la finalità dell'acquisto della casa (acquistata ben 4 anni prima) ai sensi del D.lgs. 385/1993 che simula un mutuo di scopo.



La disciplina del mutuo di scopo è, ovviamente diversa, da quello redatto dal Notaio e tra le parti e non consente al creditore i privilegi che la legge prevede nell'ipotesi di mutuo fondiario.

Ma non è tutto.

**Si eccepisce anche la violazione dell'art. 124 bis Tub nella parte in cui è stato concesso un mutuo di scopo (per liquidità e non fondiario) ad un soggetto con una busta paga poco superiore alla rata del mutuo a pagarsi e con una famiglia a carico.**

La violazione del merito creditizio è evidente nel caso di specie essendo fin troppo chiaro, sin dalla erogazione del mutuo, che il soggetto debitore non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo.

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede. Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.

Il sig. Larosa Michele è bracciante agricolo e pertanto non è competente in rapporti e contratti bancari: doveva essere informato dal funzionario della banca.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*.



Va anche precisato che, al momento della stipula del contratto di mutuo l'unico lavoratore del nucleo familiare era il sig. Larosa Michele (bracciante agricolo) e percepiva uno stipendio netto variabile tra 800,00 e 900,00 euro, fin troppo basso per poter concedere un mutuo di 70.000,00 euro.

A titolo esemplificativo si riporta uno schema estratto dal sito dell'OCC di Roma per il calcolo del merito creditizio.

Con parametri standard e prevedendo una retribuzione mensile pari a ottocento euro il massimo concedibile dalla Banca sarebbe stato un importo pari ad euro **- 22.520,89.**

<b>Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore</b>	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
<b>(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità</b>	<b>€ 800,00</b>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2008
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 428,45
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,07
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )	
<b>(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita</b>	<b>€ 886,89</b>
<b>(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Residuo reddito disponibile mensile (A B C)</b>	<b>-€ 86,89</b>
<b>In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato</b>	<b>-€ 86,89</b>
<b>Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento</b>	<b>2,32%</b>
<b>Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno</b>	<b>12</b>
<b>Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento</b>	<b>30</b>
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>	<b>-€ 22.520,89</b>
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data .....	<b>€ 70.000,00</b>
<b>Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?</b>	<b>NO</b>
<b>Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.</b>	

Tabella estratta da: [https://www.odcec.roma.it/files/2021\\_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx](https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx)



È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa della Banca che ha agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”* con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

## **2) PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE**

La creditrice notifica in data 28.11.2019 l'atto di precetto di pagamento per complessivi euro 66.009,75 e in data 06.02.2023 notifica l'atto di pignoramento immobiliare con cui avvia la procedura esecutiva immobiliare tutt'ora pendente presso il Tribunale di Trani – sez. esecuzioni immobiliari, rubricata al numero generale di ruolo 52/2020 R.G. Es.

Nella perizia di stima fatta dall'ing. Loconte, perito nominato dal Tribunale, il valore di mercato dell'immobile dei ricorrenti, alla data della perizia è stato stimato in euro 49.300,00 (quindi anche il perito nominato dal Tribunale ha indicato un valore dell'immobile più basso di quello del mutuo concesso).

Nell'ultimo esperimento di vendita l'immobile è stato aggiudicato per un valore di euro 53.000,00 ma l'aggiudicatario provvisorio è decaduto non avendo versato il saldo prezzo.

La proposta presentata in questo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come meglio si preciserà in seguito, è molto più vantaggiosa per il creditore perché prevede di offrire lo stesso importo di aggiudicazione del bene (ultima asta) senza riduzioni.

Non c'è alcuna certezza o sicurezza che i prossimi esperimenti di vendita vadano a buon fine e, per tale ragione, potrebbe esserci una riduzione del prezzo del bene nelle future vendite all'incanto tale per cui i creditori non avrebbero alcun interesse a proseguire la procedura esecutiva che diventerebbe essenzialmente più costosa che vantaggiosa.

Preliminarmente si osserva che vanno tenuti presenti alcuni principi già espressi dal Tribunale di Trani in ipotesi come quella di specie e, precisamente, i seguenti.



Ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione.

L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

### **3) SITUAZIONE DEBITORIA**

#### *IN ORDINE AI CREDITORI*

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte. La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e



precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di "ristrutturazione dei debiti del consumatore" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

<b>CHE BANCA! S.P.A.</b>	<b>Euro 66.009,75</b>
<b>Agenzia delle Entrate – Riscossione</b>	<b>Euro 1.452,54</b>

#### **4) SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE**

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dai due figli, Francesco e Davide.

Entrambi i figli sono a carico completo dei genitori non essendo economicamente indipendenti.

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore: le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei sig.ri Larosa - Salvemini comprendono le spese che seguono ovvero:

<b>ENTRATE NETTE NUCLEO FAMILIARE LAROSA – SALVEMINI</b>	<b>REDDITI</b>
Busta paga da lavoro dipendente del sig. Larosa Michele	Modello 730 anno 2020 (anno di imposta 2019)  <b>Euro 18.256,00 lordi</b>
	Modello 730 anno 2021 (anno di imposta 2020)  <b>Euro 16.881,00 lordi</b>



Modello 730 anno 2022 (anno di imposta 2021)

Euro 18.739,00 lordi

Modello 730 anno 2023 (anno di imposta 2022)

Euro 19.767,00 lordi

Sig.ra Salvemini Grazia

disoccupata

**ENTRATE MEDIE MENSILI  
NUCLEO FAMILIARE**

**EURO 900,00**

**SPESE MEDIE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Spese per alloggio	Casa di proprietà non pagano affitto
Tari	Euro 150,00 all'anno
Spese energia elettrica	Euro 800,00 all'anno mediamente
Spese gas	Euro 600,00 all'anno mediamente
Spese acqua	Euro 480,00 all'anno mediamente
Spese per auto (benzina, assicurazione e bollo auto)	Euro 1.800,00
Spese per vitto, abbigliamento, spese sanitarie ecc	Euro 3.000,00
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>Euro 6.830,00</b>
<b>TOTALE MENSILE</b>	<b>Euro 569,00</b>

**5) SITUAZIONE PATRIMONIALE**

I ricorrenti sono proprietari dell'immobile sito in Andria al Viale Venezia Giulia n. 47, appartamento al terzo piano, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Andria al foglio 30 particella 950 sub 12, invero casa di abitazione dei sig.ri Larosa - Salvemini.

Sul bene immobile di proprietà dei sig.ri Larosa - Salvemini grava la procedura esecutiva immobiliare R.G. 52/2020 Tribunale di Trani.

I ricorrenti non possiedono altri beni immobili.



Per quanto concerne il patrimonio mobiliare sono proprietari solo di una autovettura di scarso valore.

Per quanto previsto dall'art. 67 comma 2, lettera c) del D.lgs. 14/2019, si sottolinea che non sono stati compiuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

## **6) SITUAZIONE REDDITUALE**

L'unico reddito del nucleo familiare è costituito da quello del sig. Larosa Michele, assunto in qualità di bracciante agricolo dalla "Ortofrutta F.lli Liso s.r.l." e percepisce una retribuzione mensile variabile tra euro 800,00 ai 1.200,00 (essendo un lavoro sottoposto ai cambiamenti climatici, alla stagionalità ecc.).

È regolarmente assunto fin da prima della stipula del contratto di mutuo e, anche allora, costituiva l'unica fonte di reddito della famiglia.

## **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il sig.re Larosa e la sig.ra Salvemini, in ottemperanza all'art. 67 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata il sig.re Larosa e la sig.ra Salvemini mettono a disposizione del ceto creditorio euro 53.000,00 composti da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 350,00 per un periodo di tempo pari a 151 rate.

A tale proposta si aggiungerà il compenso del professionista avv. Mariarosaria Losito (Gestore della Crisi nominato) in prededuzione, nella misura pari al 75%.

Si precisa ulteriormente che la durata è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

In via preliminare, al fine di porre in essere codesto piano gli istanti richiedono che:

- La sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 52/2020 in favore della banca Che Banca! Spa;
- Il piano abbia carattere novativo rispetto alle obbligazioni originariamente assunte e che, pertanto, l'integrale pagamento delle somme così proposte, comporti l'estinzione totale della debitoria.



Per mezzo di tale piano si intende soddisfare i creditori nelle misure che di seguito si indicano.

### **ELENCO CREDITORI LAROSA – SALVEMINI E PROPOSTA RATEALE**

<b>ELENCO CREDITORI</b>	<b>IMPORTI</b>
<b><u>CHE BANCA! S.P.A.</u></b> CREDITORE IPOTECARIO (priv.)	Euro 66.009,75
<b><u>Agenzia delle Entrate – Riscossione</u></b> CREDITORE CHIROGRAFARIO	Euro 1.452,54

a tale importo va aggiunto il compenso del gestore della crisi nominato dall'occ di trani in prededuzione (credito privilegiato) e così calcolato:

### **COMPENSO TOTALE: EURO 4.518,00 (euro 3.705,00 oltre IVA)**

Compenso da inserire nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al netto degli acconti versati e a versarsi:

- 1) acconto: euro 294,00 al momento della richiesta di nomina del Gestore della Crisi (già versati)
- 2) acconto: euro 1.129,50 da versarsi al momento del deposito in Tribunale
- 3) **Saldo: euro 3.144,50 da corrispondersi in prededuzione nel piano così come proposto**

I coniugi Larosa – Salvemini prevedono di versare la complessiva somma di euro 53.000,00 (cioè quanto è stato aggiudicato l'immobile all'ultima asta tenutasi a gennaio 2023 dove poi è decaduto l'aggiudicatario) in rate mensili e consecutive di importo pari ad euro 350,00 cada una.

A tali rate si aggiungono, in prededuzione *ex lege*, i compensi maturati dal Professionista Delegato avv. Silvio Baldassarre i quali sono stati calcolati secondo i parametri di liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell'Esecuzione (D.M. 15 ottobre 2015, n. 227) dato che non vi è alcun provvedimento del Giudice delle Esecuzioni.

### **Elenco creditori:**



CREDITORE	EURO	Percentuale di soddisfo	PREZZO CORRISPONDERE	DA
1) OCC DI TRANI	3.144,50	100%	Euro 3.144,50	
2) CHE BANCA! SPA	66.009,75	71%	Euro 46.404,00	
3) Agenzia delle Entrate – Riscossione	1.452,54	24.44%	Euro 355,50	
4) Avv. Silvio Baldassarre Professionista Delegato	3.116,00	100%	Euro 3.116,00	

Per tale ragione l'importo proposto dai ricorrenti è pari ad euro 53.000,00 da versarsi in n. 152 rate di importo pari ad euro 350,00 mensili e consecutive.

**Rate e metodi di pagamento:**

CREDITORE	Importo a versarsi	Importo rata	n. rate per soddisfo credito
OCC	Euro 3.144,50	Euro 350,00	Da rata 1 a rata 8
OCC		Euro 344,50	Rata 9
Avv. Silvio Baldassarre	Euro 3.116,00	Euro 350	Da rata 10 a rata 17
Avv. Silvio Baldassarre		Euro 316,00	Rata 18
CheBanca! S.p.a.	Euro 46.404,00	Euro 350,00	Rata 19 a rata 150
CheBanca! S.p.a.		Euro 204,00	Rata 151
AdE- Riscossione chirog.	Euro 355,50	Euro 355,50	Rata 152

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra, i sig.ri LAROSA MICHELE e SALVEMINI GRAZIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,



## RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Maria Rosaria Losito;
- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 52/2020;**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in precedenza e privilegio, e specificatamente:
  - a. O.C.C. di Trani - Classe 1
  - b. Delegato alla Vendita avv. Silvio Baldassarre.
- 6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

## DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € **72.958,15.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.



Si allegano i documenti richiamati.

Con osservanza,

Trani, data del deposito.

SIG. LAROSA MICHELE



SIG.RA SALVEMINI GRAZIA



Avv. Domenico Maldarelli

*avv. maldarelli domenico*





**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

Relazione del Professionista

*Avv. Maria Rosaria LOSITO*

*per*

**Sig. Larosa Michele e Salvemini Grazia**



**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

## **INDICE**

- 1 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- 2 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E ELENCO SPESE
- 3 BENI DI PROPRIETA' DEL RICORRENTE E SITUAZIONE PATRIMONIALE
- 4 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE
- 5 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE- RAGIONE INCAPACITA' DI ADEMPIERE
- 6 ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI
- 7 ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
- 8 SITUAZIONE DEBITORIA
- 9 PROPOSTA DI ACCORDO
- 10 CONVENIENZA DELL'ACCORDO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
- 11 DILIGENZA SOGGETTO FINAZIATORE
- 12 CONCLUSIONI



**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

La sottoscritta, avv. Maria Rosaria Losito con studio in Andria, alla Via F. Cavallotti, 43 iscritto all'albo degli Avvocati di Trani del Tribunale di Trani, indirizzo PEC: [mariarosaria.losito@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:mariarosaria.losito@pec.ordineavvocatitrani.it). Iscritta nell'elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia,

**PREMESSO CHE**

I sigg.ri LAROSA MICHELE, cod. fisc. LRSMHL68C21A285Z, nato ad Andria il 21.03.1968 ed ivi residente al Viale Venezia Giulia n. 47, e SALVEMINI GRAZIA, cod. fisc. SLVGRZ72R52A285F, nata ad Andria il 12.10.1972 ed ivi residente al Viale Venezia Giulia n. 47, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli, cod. fisc. MLDDNC64H11A662U, presso il cui studio in Trani alla Via delle Crociate 43 hanno eletto domicilio, e dall'avv. Morena Pirronti, hanno depositato a mezzo dell'avv. Domenico Maldarelli presso il Tribunale di Trani istanza per la nomina di professionista che svolgesse i compiti di Gestore della Crisi ai sensi della L. 3/2012, così come successivamente modificata;

a seguito delle riforme legislative (entrato in vigore il 15 luglio 2022) la domanda è stata ripresentata all'Organismo di Composizione della Crisi che ha nominato il nuovo Gestore nella persona dell'avv. Maria Rosaria Losito.

il sottoscritto ha formalmente accettato l'incarico;

il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria nomina ed allegata alla Proposta di Piano ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo Decreto.

Le parti si sono incontrate più volte, dapprima in presenza e poi con Meet al fine di verificare i documenti e comprendere le ragioni che hanno determinato il dissesto.

La prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che in questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.



**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

- trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta qui formulata è ammissibile dal punto di vista soggettivo;
- i ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;
- invero emerge che il debito più rilevante è rappresentato da un contratto di mutuo stipulato con la Micos Banca S.P.A.

Gli istanti:

non sono soggetti o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n. 3/2012;

non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti non sono stati esdebitati né hanno beneficiato dell'esdebitazione né hanno commesso atti in frode ai creditori;

non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento, con colpa grave, malafede o frode;

- I ricorrenti, inoltre, si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza.

- I coniugi, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese



**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

correnti e le rate del mutuo, dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

- La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Gli istanti hanno fornito la documentazione necessaria che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

tutto ciò premesso, il sottoscritto avv. Maria Rosaria Losito

**PRESENTA**

la seguente relazione è redatta ai sensi del D.Lgs 14/19

**1. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

La normativa "al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali" già vigenti, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del "sovraindebitamento", ovvero quella "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Si è così cercato di colmare una lacuna normativa fornendo degli strumenti in grado di risolvere quelle situazioni di difficoltà finanziaria in cui versa una ampia platea di soggetti "non fallibili", ivi compresa la figura del "consumatore", intendendo per tale "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".



**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

Nel caso di specie, come già scritto, vi sono i presupposti per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sulla scorta della documentazione fornita e delle informazioni reperite, si redige la presente relazione particolareggiata che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) eventuali atti di disposizioni patrimoniali compiuti negli ultimi 5 anni;
- f) riepilogo posizioni debitorie con relative percentuali di soddisfazione e falcidie;
- g) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- h) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La presente relazione particolareggiata fornisce un giudizio indipendente sulla veridicità e fattibilità del piano.

**2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE REDDITUALE**

I proponenti risiedono a Andria alla Viale Venezia Giulia n.47.

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dai due figli, Francesco Pio (nato ad Andria il 18.07.2003) e Davide (nato ad Andria il 19/08/2005)

Entrambi i figli sono a carico completo dei genitori non essendo economicamente indipendenti.



**Avv. Maria Rosaria LOSITO**

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore: le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei sig.ri Larosa - Salvemini comprendono le spese che seguono ovvero:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>EURO</b>
<b>Acquedotto</b>	€ 450,00 circa all'anno
<b>Energia</b>	€ 800,00 circa all'anno
<b>Gas</b>	€ 600,00 circa all'anno
<b>TARI</b>	€ 150,00 all'anno
<b>Spese per auto (benzina, assicurazione e bollo auto)</b>	Euro 1.800,00
<b>Spese per vitto, abbigliamento, spese sanitarie ecc</b>	Euro 3.000,00
<b>TOTALE ANNUO</b>	Euro 6.830,00
<b>TOTALE MENSILE</b>	Euro 569,00

Quindi la spesa complessiva è pari ad euro 569,00 mensili.

Il reddito medio mensile NETTO prodotto è variabile tra ro 800,00 e euro 1.200,00 (essendo un lavoro sottoposto ai cambiamenti climatici, alla stagionalità ecc.) derivante dal lavoro svolto dal Sig. Larosa Michele, assunto in qualità di bracciante agricolo dalla "Ortofrutta F.lli Liso s.r.l."

È regolarmente assunto fin da prima della stipula del contratto di mutuo ed è unico percettore di reddito

Le dichiarazioni dei redditi versate in atti rappresentato la seguente situazione reddituale del ricorrente:

ANNO 2020: reddito lordo annuo € 18.256,00

ANNO 2021: reddito lordo annuo € 16.881,00

ANNO 2022: reddito lordo € 18.848,00

ANNO 2023 : reddito lordo € 19.767,00



### **3. BENI DI PROPRIETA' DEL RICORRENTE E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

I sigg.ri Larosa Michele e Salvemini Grazia sono proprietari dell'immobile sito in Andria al Viale Venezia Giulia n. 47, appartamento al terzo piano, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Andria al foglio 30 particella 950 sub 12, invero casa di abitazione dei sig.ri Larosa - Salvemini.

Sul bene immobile di proprietà dei sig.ri Larosa - Salvemini grava la procedura esecutiva immobiliare R.G. 52/2020 Tribunale di Trani.

I ricorrenti non possiedono altri beni immobili.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare sono proprietari di due autovetture di modico valore, una delle quali è a disposizione principalmente dei figli e della sig.ra Salvemini mentre l'altra è utilizzata dal sig. Larosa per raggiungere il luogo di lavoro.

Le autovetture sono rispettivamente:

- 1) FIAT PUNTO, anno di immatricolazione 2002, targata EJ549BN;
- 2) CHEVROLET MATIZ, acquistata usata, targata ER058NN.

### **4. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA**

I coniugi Larosa – Salvemini in data 15 dicembre 2004 hanno acquistato l'immobile sito in Andria al Viale Venezia Giulia n. 47 e riportato al N.C.E.U. di Andria al Foglio 30, particella 950/12, categoria A/4, classe 3a, con la rendita catastale di euro 207,87. Prezzo euro 40.000,00. Per l'acquisto avevano stipulato mutuo con di € 55.000,00 con UniCredit S.p.a.

Successivamente il 03/04/2008 i sig.ri Larosa – Salvemini stipulavano con la Micos Banca S.P.A. un mutuo ipotecario di € 75.000,00, evidentemente sproporzionato al valore delle garanzie offerte.

Il mutuo, evidentemente di scopo, serviva per estinguere pregresse situazioni debitorie (nello specifico altro mutuo già gravante sull'immobile di circa euro 55.000,00 contratto con la Unicredit s.p.a.) Tale circostanza è indicata nell'atto di mutuo.



L'esigenza di chiedere un nuovo mutuo al fine di estinguere il precedente è stata dettata dal maggiore importo richiesto (euro 75.000,00) con cui pagare il residuo del primo mutuo (di euro 55.000,00) e allungare la durata a trenta anni, utilizzando la differenza per esigenze personali; questo poiché il Larosa, bracciante agricolo, non lavorava tutti i giorni quindi non aveva uno stipendio regolare e soprattutto i due figli, piccoli, avevano costanti necessità note a tutti (latte, pannolini, pediatra, vestiti ecc.).

Dall'esame della documentazione depositata si può escludere che gli istanti abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento o assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere fuorviato peraltro dalla colposa concessione di credito da parte della Banca che ha ripetutamente proposto, nel corso degli anni, nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, così ingenerando un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria dell'istante e installando nella mente dei ricorrenti l'aver merito creditizio ed essere capace di poter pagare le rate ed estinguere la debitoria. In merito alla diligenza impiegata dai Sigg.ri Larosa-Salvemini, nell'assunzione delle obbligazioni, nulla si può rimproverare, in quanto all'atto della sottoscrizione dei finanziamenti, l'odierno istante aveva la possibilità economica di poter far fronte agli impegni.

##### **5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ E DILIGENZA DEL PROPONENTE**

Il Sig. Larosa Michele, è assunto in qualità di bracciante agricolo dalla "Ortofrutta F.lli Liso s.r.l." e percepisce una busta paga variabile tra euro 800,00 e euro 1.200,00 (essendo un lavoro sottoposto ai cambiamenti climatici, alla stagionalità ecc.)

E' sempre stato attento e diligente nel condurre una vita senza vizi e prova ne è che unica debitoria è quella bancaria. Purtroppo il tipo di lavoro (stagionale) e le intervenute condizioni precarie di salute hanno condotto in questa situazione debitoria e nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Egli è vittima del sistema bancario, la violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede.

Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.



Il sig. Larosa Michele è bracciante agricolo e pertanto non è competente in rapporti e contratti bancari: doveva essere informato dal funzionario della banca.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che <<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>.

Va anche precisato che, al momento della stipula del contratto di mutuo l'unico lavoratore del nucleo familiare era il sig. Larosa Michele (bracciante agricolo) e percepiva uno stipendio netto variabile tra 800,00 e 900,00 euro, fin troppo basso per poter concedere un mutuo di 70.000,00 euro.

## **6 . ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Non vi sono atti impugnati dai creditori

## **7 ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

Negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio:

## **8. SITUAZIONE DEBITORIA**

**La situazione debitoria** è L'istante risulta avere una debitoria complessiva di euro così composta:

<b>CHE BANCA! S.P.A.</b> (Credito privilegiato)	<b>Euro 66.009,75</b>
<b>Agenzia delle Entrate – Riscossione</b> (Credito privilegiato)	<b>Euro 1.452,54</b>
<b>Regione Puglia</b> (credito Privilegiato)	<b>Euro 493,43</b>

## **PROPOSTA**



La proposta formulata è un piano di rientro rateale con remissione parziale del debito che tiene conto delle effettive capacità reddituali e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia e che garantisca uno stile di vita dignitoso. La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentata ai sensi dell'art. 67, comma 1°, e segg. del D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, garantirebbe la soddisfazione nei limiti della reale capacità finanziaria con il pagamento nella percentuale dell'82% dei credito ipotecario e si potrà assicurare il pagamento dei creditori solo in misura parziale.

Il sig.re Larosa e la sig.ra Salvemini mettono a disposizione del ceto creditorio euro 53.000,00 composti da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 300,00 per un periodo di tempo pari a 177 rate ed una rata nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad euro 300,00 (rata 178).

I ricorrenti, quindi, propongono il pagamento del valore che attualmente ha l'immobile all'asta.

A tale proposta si aggiungerà il saldo del compenso del professionista avv. Maria Rosaria Losito (Gestore della Crisi nominato) in prededuzione, quantificato in euro 3.144,50, nonché il compenso dell'avv. Silvio Baldassarre Professionista Delegato non ancora quantificato. A tali rate si aggiungono, in prededuzione ex lege, i compensi maturati dal Professionista Delegato avv. Silvio Baldassarre i quali sono individuati sulla base della richiesta di liquidazione dei compensi depositata ma non che non ha alcun provvedimento del Giudice delle Esecuzioni e quindi variabile.

Si precisa ulteriormente che la durata è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

CREDITORE	EURO	Percentuale di soddisfo	PREZZO CORRISPONDERE	DA
1) OCC DI TRANI	<b>3.144,50</b>	100%	Euro 3.144,50	
2) CHE BANCA! SPA	<b>66.009,75</b>	71%	Euro 46.404,00	
3) Agenzia delle Entrate – Riscossione	<b>1.452,54</b>	24.44%	Euro 355,50	



<b>4) Avv. Silvio Baldassarre Professionista Delegato</b>	<b>3.116,00</b>	100%	Euro 3.116,00
---	-----------------	------	---------------

Con riferimento al dato temporale della proposta, 152 rate, si ritiene che possa considerarsi congruo anche rispetto alle recenti sentenze di questo stesso Tribunale e confrontandolo con le rateizzazioni delle imposte erariali e l'età del debitore.

**Rate e metodi di pagamento:**

<u>CREDITORE</u>	<u>Importo a versarsi</u>	<u>Importo rata</u>	<u>n. rate per soddisfo credito</u>
<b>OCC</b>	Euro 3.144,50	Euro 350,00	Da rata 1 a rata 8
<b>OCC</b>		Euro 344,50	Rata 9
<b>Avv. Silvio Baldassarre</b>	Euro 3116,00	Euro 350	Da rata 10 a rata 17
<b>Avv. Silvio Baldassarre</b>		Euro 316,00	Rata 18
<b>CheBanca! S.p.a.</b>	Euro 46.404,00	Euro 350,00	Rata 19 a rata 150
<b>CheBanca! S.p.a.</b>		Euro 204,00	Rata 151
<b>AdE- Riscossione chirog.</b>	Euro 355,50	Euro 355,50	Rata 152

**10 . Convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria controllata ex artt. 268 e ss. D.lgs 14/2019**

Presso il Tribunale di Trani – sez. esecuzioni immobiliari, rubricata al numero generale di ruolo 52/2020 R.G. Es. udienza il 16.11.2023.

L'ing. Loconte, perito nominato dal Tribunale, ha stimato l'immobile in euro 49.300,00 e quindi vendita con offerta minima pari ad euro 36.975,00.



L'immobile in sede di 1° asta era stato aggiudicato, ma non vi è stato il saldo del prezzo e quindi la procedura ha incamerato € 3.700 (cauzione)

Orbene anche se ci fosse aggiudicazione alla prima asta tale importo non porterebbe alcun soddisfacimento alla Banca.

La proposta presentata in questo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è molto più vantaggiosa per il creditore.

Preliminarmente si osserva che vanno tenuti presenti alcuni principi già espressi dal Tribunale di Trani in ipotesi come quella di specie e, precisamente, i seguenti.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

La vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione.

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

## **11. DILIGENZA DEL CREDITORE**

Se si esamina la debitoria del ricorrente si deve evidenziare che nel 2008, a distanza di 4 anni dall'acquisto dell'appartamento è stato stipulato tra i sig.ri Larosa – Salvemini e Micos



Banca S.P.A. appartenente al gruppo Mediobanca un mutuo ipotecario di € 75.000,00, di gran lunga superiore al valore del bene costituito a garanzia del debito.

Nel contratto, è stata specificata la natura del mutuo che, come è scritto, è finalizzato all'acquisto di residenza principale.

Così non è essendo stata la casa acquistata ben 4 anni prima ne consegue che la natura è quella di un mutuo di scopo e che la somma mutuata venne concessa per estinguere pregresse situazioni debitorie (nello specifico il mutuo già gravante sull'immobile e del valore di poco superiore ad euro 50.000,00) pertanto solo contabilmente quella somma doveva essere accreditata in favore della parte mutuataria per essere contestualmente utilizzata per la finalità predetta.

Vi è la violazione dell'art. 124 bis Tub nella parte in cui è stato concesso un mutuo di scopo (per liquidità e non fondiario) ad un soggetto con una busta paga poco superiore alla rata del mutuo a pagarsi e con una famiglia a carico. Difficile pensare che l'ente creditore non fosse a conoscenza o non avessero i mezzi per aver il quadro finanziario del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, L'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. E' infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalla banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Pertanto ai sensi dell'art. 69, comma 2°, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, i soggetti finanziatori, non potranno presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta.

## **12.CONCLUSIONI**

Per quanto sopra, il sottoscritto attesta che:

- La parte istante, ha dichiarato anche per gli effetti dell'art. 67, comma 1°, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, consapevole delle conseguenze legali in caso di dichiarazione



false o mendaci, che i documenti allegati e depositati sono ad oggi completi e corrispondenti al vero, dichiarando inoltre di non aver nulla omesso o sottaciuto

- la proposta formulata dai debitori è da giudicare allo stato attendibile e fattibile e merita accoglimento, avendo la sottoscritta verificato la veridicità dei dati in esso contenuti e l'attendibilità della documentazione depositata.

Si chiede

Di sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 52/2020;

Con ogni osservanza

Il professionista attestatore

Avv. Maria Rosaria Losito

